



CRITERI DI ACCOGLIENZA E FORMAZIONE DELLE CLASSI **(in relazione alle CLASSI PRIME per le nuove iscrizioni e per le SUCCESSIVE CLASSI** **nell'ambito della formazione delle stesse per gli anni scolastici successivi)**

L'Istituto Statale di Istruzione Superiore "M. Curie", coerentemente con il rispetto della libertà di scelta delle famiglie e delle ragazze/i, non intende come principio limitare il numero degli studenti iscrivibili al 1° anno dei vari corsi di indirizzo se non per i seguenti vincoli normativi, logistici e strutturali:

- D.M. 18/12/1975 relativo agli indici minimi di edilizia scolastica, di urbanistica e di funzionalità gestionale in ragione dell'effettivo n° di locali a disposizione nell'Istituto destinati come aule didattiche e laboratori;
- D.M. 26/8/1992, art. 5 riportante le norme di prevenzione incendi;
- D.P.C.M. del 07.06.95, Art. 4 comma 1: "*L'utente ha facoltà di scegliere fra le istituzioni che erogano il servizio scolastico. La libertà di scelta si esercita tra le istituzioni scolastiche statali dello stesso tipo, nei limiti della capienza obiettiva di ciascuna di esse. In caso di eccedenza di domande di iscrizione va, comunque, considerato il criterio della territorialità (viciniorietà, provincia di residenza ecc.)*";
- D.Lgs. 81/09 (Disposizioni relative alla formazione delle classi iniziali nelle scuole secondarie di II grado) – Art. 16, comma 1 e 2: "*Le classi del primo anno di corso degli Istituti e scuole di istruzione secondaria di II grado sono costituite, di norma e salvo deroghe con riferimento a classi con allievi disabili, con non meno di 27 allievi tenendo conto delle domande di iscrizioni presentate. Gli eventuali resti della costituzione di classi con 27 alunni sono distribuiti tra le classi/indirizzi dello stesso Istituto, qualora non sia possibile trasferire in Istituti vicini dello stesso ordine e tipo le domande eccedenti e senza superare, comunque, il numero di 30 allievi per classe*"
- C.M. 2/2010: limite massimo di studenti stranieri per classe pari al 30% degli iscritti;
- C.M. 22994 del 13/11/2019 (Norme sulle iscrizioni degli allievi nelle classi prime delle scuole di ogni ordine e grado per l'anno scolastico 2020/21): "*Le domande di iscrizioni sono accolte entro il limite massimo dei posti complessivamente disponibili nella singola istituzione scolastica, limite definito sulla base delle risorse di organico, al numero e alla capienza delle aule e dei piani di utilizzo e degli spazi degli edifici scolastici predisposti e messi a disposizione dagli Enti locali competenti*". Inoltre: "*In previsioni di iscrizioni in eccedenza, la scuola procede preliminarmente alla definizione dei criteri di precedenza nell'ammissione mediante delibera del Consiglio di istituto da rendere pubblica prima dell'acquisizione delle iscrizioni con pubblicazione sul sito web dell'istituzioni scolastica e, per le iscrizioni on-line, nell'apposita sezione del modulo di iscrizione opportunamente personalizzato dalla scuola*".

Inoltre si precisa che (C.M. 22994 del 13/11/2019, art. 6.1): "La domanda di iscrizione alla prima classe di un Istituto di Istruzione Secondaria di II grado viene presentata a una sola scuola con la facoltà da parte della famiglia di indicare, in subordine, fino ad un massimo di altri due Istituti di proprio gradimento oltre a quello prescelto. Qualora, in base ai criteri di precedenza deliberati dal Consiglio di istituto, si verifichi un'eccedenza di domande rispetto ai posti disponibili nella scuola di prima scelta, le domande non accolte vengono indirizzate verso altri istituti. In tal caso, il sistema "Iscrizioni on line" comunica ai genitori o agli esercenti la potestà genitoriale, mezzo posta elettronica, di aver inoltrato la domanda di iscrizione all'istituto indicato in subordine. L'accoglimento della domanda di iscrizione da parte di una delle istituzioni scolastiche indicate nel modulo on line rende inefficaci le altre opzioni. Il Sistema di "Iscrizioni on line" comunica infine, via posta elettronica, l'accettazione definitiva della domanda da parte di una delle scuole indicate"

Ciò premesso si ribadisce che l'Istituto M. Curie intende rispettare la scelta dell'indirizzo a cura delle famiglie (Liceo, Tecnico e Professionale) nei limiti della capienza obiettiva e logistica dell'Istituto e di ciascun indirizzo secondo quanto precisato ed indicato nella C.M. 22994 del 13/11/2019 e dal D.P.R. 81/09 con l'invito alle famiglie a prendere in considerazione la possibilità di indicare anche una seconda o terza scuola cui indirizzare la domanda nel caso in cui l'istituzione di prima scelta non avesse disponibilità di posti per l'a.s. 2010/21.

Nel caso in cui non fosse possibile accogliere tutti gli allievi richiedenti l'iscrizione presso l'Istituto, al fine di garantire equilibrio ed omogeneità nelle scelte e la migliore efficienza degli insegnamenti/apprendimenti per gli allievi, si individuano i seguenti criteri di precedenza nell'accoglienza degli allievi delle classi prime, necessariamente condizionati dalla scelta dell'indirizzo di studio a cura delle famiglie, considerati come criteri di massima tenendo conto dei vincoli normativi e delle disposizioni di cui sopra (i criteri sono indicati in ordine di applicazione):

- Criterio di territorialità in termini di viciniorietà della residenza dell'alunno/studente alla scuola, (D.P.C.M. del 07.06.95, Art. 4 comma 1) con precedenza di iscrizione per gli alunni/e con residenza nel territorio dell'Unione dei Comuni del Rubicone e Mare e in subordine altri comuni della provincia di Forlì-Cesena e della provincia di Rimini;
- Precedenza di iscrizione dell'alunno/a nello stesso corso/indirizzo e nella stessa sezione frequentata in passato da un fratello o una sorella, salvo diverse indicazioni da parte dei genitori;
- Precedenza nelle iscrizioni agli allievi/e il cui *consiglio orientativo* espresso dal Consiglio delle terze classi degli Istituti secondari di 1° grado (Art. 6 della C.M. 22994/19) è coerente con la scelta dell'indirizzo di studi scelto per l'iscrizione alla scuola secondaria di II grado.
- Eventuale "estrazione a sorte", quale *extrema ratio* in subordine ai criteri precedentemente espressi.

Criteri per la formazione delle classi approvati dal Consiglio di Istituto relativamente al triennio 2019-22 (salvo aggiornamenti necessari sul piano normativo od in seguito ad espressa richiesta e successiva delibera degli OO.CC. competenti):

- Composizione di classi eterogenee degli alunni in base ai livelli di giudizio espressi al termine dell'esame del primo ciclo (voto espresso in decimi) e della provenienza territoriale;
- Inserimento ed equa distribuzione di alunni disabili e DSA nel gruppo di compagni con cui hanno socializzato positivamente nella scuola media, tenendo altresì conto dell'esigenza di non inserire, per quanto possibile anche in ragione dell'indirizzo scelto a cura delle famiglie, più di due allievi disabili o DSA per classe;
- Equa distribuzione degli alunni stranieri nelle varie classi;
- Desiderata della famiglia espressi al momento dell'iscrizione (*):
 - Inserimento nella stessa classe di allievi per i quali i genitori e/o la scuola di provenienza segnalino tale opportunità per la potenziale realizzazione del successo formativo e/o per la determinazione di un favorevole clima ambientale. Le famiglie in questo caso potranno designare fino ad un massimo di due compagni/e candidabili, secondo un ordine di priorità da loro indicato;
 - Iscrizione dell'alunno/a nello stesso corso e nella stessa sezione frequentata in passato da un fratello o una sorella, se ciò viene segnalato dai genitori come opportuno;
 - Non inserimento nella stessa classe di allievi che siano stati segnalati dai genitori e/o dalla scuola media di provenienza con riferimento a possibili casi di "incompatibilità";

- Gli allievi ripetenti, salvo specifica richiesta dei genitori, verranno suddivisi fra le varie classi rispettando il corso di studi prescelto, fermo restando eventuali indicazioni di carattere diverso provenienti dal Consiglio di Classe.

(*) Le richieste delle famiglie, comunque sempre valutate e prese in considerazione, saranno effettivamente esaudite nel limite del possibile, tenendo conto dei vari criteri e vincoli oggetto della presente. La commissione ha comunque discrezionalità - previo avviso alle famiglie che saranno informate sulle relative decisioni - in merito al numero dei ripetenti da inserire nelle classi, anche in ragione di eventuali accorpamenti delle stesse e di passaggi fra ordini di scuole.

Nella seconda/terza settimana di Luglio di ogni anno scolastico (attraverso comunicazione mezzo circolare sul sito web dell'Istituto) una commissione di docenti, eletta dal Collegio, formerà dei *gruppi omogenei di allievi* sulla base dei criteri e degli elementi sopra elencati. Una volta costituiti i gruppi, si procederà per sorteggio per l'assegnazione delle relative sezioni dei vari indirizzi di studio presenti al M. Curie.

Eventuali inserimenti tardivi derivanti da passaggi in entrata da alunni/e in obbligo scolastico provenienti da altre scuole verranno effettuati, ove possibile, in gruppi classe tenendo conto dei seguenti criteri:

- numero minore di studenti iscritti, compatibilmente con la disponibilità dell'indirizzo richiesto;
- minor numero di allievi disabili/DSA, compatibilmente con la disponibilità dell'indirizzo richiesto;
- vincoli normativi espressi in premessa.

Per quanto riguarda i casi in cui, nel passaggio alla classe successiva, venga meno una classe per accorpamento, si seguiranno i seguenti criteri (approvati originariamente all'Unanimità con Delibera n° 11 del Consiglio di Istituto del 17/06/2015 e successivamente riconfermati dai propositi OO.CC.). Tali criteri non sono da intendersi necessariamente in ordine gerarchico, dovendosi valutare singole situazioni:

- Soppressione della classe dell'indirizzo con il minore numero di studenti;
- In caso di parità di numero degli allievi con altre classi è soppressa la classe con il profitto peggiore (valutato in base agli scrutini finali di Giugno);
- Osservazioni da parte dei rispettivi Consigli di Classe (coordinatore di classe)

La classe in oggetto è smembrata, sentito anche il parere del docente coordinatore di classe, dividendo gli studenti per gruppi nelle altre classi, previa conservazione dell'indirizzo prescelto, e fino al raggiungimento del numero previsto dalle norme ministeriali. Sono accolte nei limiti del possibile le richieste di studenti e/o genitori delle classi smembrate per la scelta della sezione, fatti salvi i criteri generali di equa distribuzione e di mantenimento dell'eterogeneità dei gruppi per profitto.

OBBLIGO DI ISTRUZIONE (Art. 5, comma 2, C.M. 22994 del 13/11/2019)

Si riporta con la presente quanto stabilito dalla normativa vigente relativamente all'assolvimento dell'Obbligo di istruzione. L'obbligo di istruzione si assolve, dopo l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, attraverso una delle seguenti modalità:

- Frequenza del primo biennio di uno dei percorsi di istruzione secondaria di II grado nelle scuole statali e paritarie, compresi i percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP) triennali e quadriennali erogati dai Centri di formazione professionale accreditati dalle Regioni e dagli Istituti Professionali (IP) in regime di sussidiarietà;
- Sottoscrizione e successivo adempimento, a partire dal quindicesimo anno di età, di un contratto di apprendistato, ai sensi dell'art. 43 del D.Lgs. 81 del 15 giugno 2015;
- Istruzione parentale (Art. 23 del D.Lgs. 62/2017). In questo caso, a garanzia dell'assolvimento dell'obbligo di istruzione, gli studenti sostengono annualmente l'esame di idoneità per il passaggio alla classe successiva in qualità di candidati esterni presso una scuola statale o paritaria, fino all'assolvimento dell'obbligo di istruzione.